

ciano la dissoluzione del nostro esercito, che deve essere il nostro palladio, lo stromento unico della nostra salvezza.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pinelli.

PINELLI. Alle eloquenti parole dell'onorevole Santocanale e alle eccellenti ragioni addotte dal commissario regio, io aggiungerò la mia preghiera perchè la Camera conservi l'articolo come si trova.

Io accennerò un caso pratico.

Si forma un complotto fra tre o quattro soldati; uno di questi si pente e va, non dirò con atto lodevole, a denunciare che due o tre suoi compagni l'hanno eccitato a disertare. Questo mi pare che sia qualche cosa più che un semplice pensiero, è un complotto. Naturalmente il superiore mette dentro i denunciati e il denunciatore; intanto il complotto c'era, c'era tutta la volontà possibile di eseguirlo, se non si trovava uno che lo avesse palesato.

Questi casi non sono tanto rari; abbiamo anche nell'esercito qualche affigliato alla *camorra*, ed accade sovente che questi vecchi bricconi cercano di consigliare le reclute a disertare; esse, siccome hanno sentimenti migliori, qualche volta avvertono il sergente, il furriere, l'ufficiale; in questi casi vede la Camera che è allontanato il pericolo di punire solamente il pensiero, c'è una prova che si voleva veramente disertare.

D'altra parte se noi non puniamo il complotto, è impossibile di poter garantire la disciplina nei militari, perchè complottano tra quattro, cinque, sei individui: discorrono, discutono tutte le probabilità di riuscita, considerano quello che possono guadagnare a disertare, e poi diranno: non disertiamo, non ci conviene. Ma intanto la disciplina militare è già lesa; quell'uomo che ha ammesso la possibilità di disertare e che ha insinuato agli altri di disertare è indegno di appartenere all'esercito.

Per conseguenza io prego la Camera a mantenere la redazione tal quale fu proposta.

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti i deputati Pisanelli, Mazza, Giorgini.

Se la Camera credesse d'essere abbastanza illuminata...

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Mordini avendo dovuto assentarsi, ha dichiarato che non insisteva nel suo emendamento.

L'onorevole Cannavina insiste nel suo?

CANNAVINA. Vorrei dare qualche spiegazione.

Si dice che nel complotto non c'è la sola intenzione, poichè ci sono dei fatti, e mi si poneva innanzi la teoria della cospirazione.

La cospirazione, signori, è un reato contemplato nel Codice penale per tutelare la sicurezza interna dello Stato e la sicurezza esterna ancora, e conosce ognuno, o signori, che in quanto ai reati politici, e specialmente a quelli tendenti ad abbattere la forma del Governo, non bisogna mai lasciare luogo all'esecuzione. Il Go-

verno debb'essere vigile. Ogni Governo ha il diritto di sostenersi, e se lasciasse cominciare la lotta, potrebbe soccombere; epperò deve dichiarare punibile qualunque atto o fatto di esecuzione e prevenirlo.

Ecco perchè una regola eccezionale sta nelle cospirazioni.

Ma la stessa teoria della cospirazione non si ferma al solo pensiero, perchè fatto il concerto, ancora ci bisogna la preparazione dei mezzi atti a sconvolgere il Governo, e quindi, quando una società è arrivata a tal punto che, mettendo i suoi disegni in atti propriamente proficui, potrebbe abbattere il Governo, allora si ha la cospirazione.

Ma quando la cospirazione non ha ancora preparato i mezzi veramente efficaci ad abbattere il Governo, e non si è risolta l'attuazione dei medesimi, in tal caso neppure eccede i limiti della volontà, del pensiero; e non vi è pena a fulminare.

Tanto ciò è vero, che nel Codice napoletano, quando la famiglia Borbone voleva punire fin anche i pensieri, non trovava nelle sette la cospirazione contro il Governo nei sensi di legge, poichè le sette, che contenevano la riunione di molte persone col fine di abbattere il Governo, ed avessero pur pensato ai mezzi efficaci per abbatterlo, e non preparati ancora, non poteva dirsi che racchiudevano i veri cospiratori; e quindi per punire i settari contenuti nell'aggregamento di persone riunite con la volontà di abbattere il Governo dovettero i Borboni dar luogo ad una legge speciale nel 1822 per la loro punizione.

Ed in generale quando si abbia la riunione di molte persone malvage col fine di delinquere, che si sieno concertate e trovate uniformi nel pensiero delittuoso, ma che non abbiano dato luogo ad alcun atto di esecuzione, non sono affatto punibili, perchè può succedere il pentimento, che è stato sempre un mezzo salvatore per i colpevoli. Sol perchè si è formata una società di malfattori, i quali non hanno fatto un passo al delitto, di averlo pensato, vorreste voi punirli come malfattori? Ma direte: è un complotto. Or bene nella specie come è definito il complotto?

RIXIO. Domando la parola.

CANNAVINA. Il complotto consiste nel concerto di tre o più militari per disertare. Manca però un passo per l'esecuzione; non hanno neppure concertati i mezzi: e da tanto emerge che tutto si restringe nei limiti della volontà, non oltrepassa i limiti del concetto. Ora, se tutto si restringe nei limiti della semplice volontà, se non passa i cancelli del pensiero, non avvi esecuzione, non può esservi punizione.

E difatti dal campo teorico passiamo al campo pratico. (*Segni d'impazienza*)

Tre militari si concertano in un giorno per disertare il giorno seguente, ed hanno tutto stabilito: intanto, dopo il sonno, tranquillizzati, al di seguente essi rimangono al loro posto; nessuno esegue quello che prima si era proposto; al di seguente forse, al suono della tromba vanno alla battaglia, si mostrano degni soldati